

battendo contro di noi, e li abbiamo messi nell'esercito e nell'armata. Ora, se alcuni di questi ufficiali che prima erano al servizio austriaco, durante la interruzione di servizio per una causa qualunque, ha prestato un servizio in qualche ufficio civile, perchè dobbiamo privarlo del lieve beneficio di questa legge? Io prego la Camera a voler considerare questo fatto, ed a votare la soppressione di questa eccezione.

**MENABREÀ**, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri.* Io non intendo di rientrare nella discussione dei motivi, pei quali il Ministero non stimò di accettare le proposte della Commissione, sia relativamente ai militari dell'esercito, sia a quelli dell'armata. Ma qui si tratta d'un principio di massima generale, non di fare una legge eccezionale, e la proposta dell'onorevole Bembo sarebbe una legge eccezionale.

**BEMBO.** Domando di parlare.

**MENABREÀ**, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri.* Io credo che questo sarebbe contrario ai precedenti legislativi, poichè s'introdurrebbe un'eccezione ad una legge già accettata, e che serve di norma in tutte le circostanze consimili. Si viene ora ad invocare il trattato di pace del 1866; non occorre qui considerare quali siano i militari che abbiano più merito, o quelli che hanno servito in Venezia e che hanno abbandonato la loro carriera, o quelli che seguirono a servire l'Austria. Egli è certo però che coloro i quali abbandonarono la loro carriera hanno, relativamente all'Italia, più merito; ma io faccio osservare all'onorevole Maldini che il trattato fu una necessità derivante da una serie di fatti che è inutile esaminare, ma che indussero a mantenere certi vantaggi per una classe d'individui che vennero a fare parte del regno d'Italia.

Io prego dunque la Camera a voler mantenere la legge del 1865 in tutto il suo vigore, poichè non mi pare che sia il caso di fare un'eccezione per coloro i quali trovarono il mezzo d'aver un impiego sotto il Governo austriaco, dopo aver perduto la loro posizione primitiva per avere servito il Governo provvisorio di Venezia. A questi impiegati provvede il trattato del 1866, e provvede abbastanza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli Bembo, Arrigossi e Maurogò nato.

La differenza tra l'articolo 9 della Commissione e quello proposto dagli onorevoli deputati consisterebbe in ciò che, invece delle parole: *disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge*, direbbe: *stabilite nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 4 della legge.*

**CUGIA.** Io non vorrei che vi fosse luogo a credere che quest'oggi la Camera abbia presa una decisione diversa da quella dell'altro giorno, cioè che si stabilisse per i militari della marina veneta un provvedimento che è a loro danno, invocando il principio opposto, cioè

ammettendosi per gli ufficiali della marina una restrizione che non esiste per gli ufficiali del regio esercito. Questo realmente non è. A tal proposito io faccio osservare che è vero che nella legge riguardante l'esercito questa modificazione non esiste: ma perchè non esiste?

Perchè è inutile, poichè la legge stabilisce che « quelli che hanno perduto un impiego sotto l'Austria per motivi politici, saranno indennizzati in tal modo. »

Ora che cosa accade nell'esercito? Che ogni qualvolta un individuo che ha perduto un impiego sotto l'Austria, ma che poi è tornato a prendere servizio sotto il Governo austriaco, non è ammesso a nessuna pensione, poichè ciò viene di sua natura.

Ora, se il ministro della marina oggi vuole per quell'articolo attenersi a ciò che si è fatto per l'esercito, cadrà nella stessa conseguenza in cui la legge lo porta in questo momento, e quindi forse per regolarità sarebbe bene che questa modificazione si togliesse, poichè quest'emendamento non porta loro nessun vantaggio, e poichè la costante giurisprudenza che si è creata verso coloro che perdettero il loro impiego per motivi politici, fu quella di non ammettere per la pensione quelli i quali dopo avere perduto l'impiego ne hanno preso un altro.

Queste spiegazioni credo bene di darle, acciocchè non si possa dubitare che si fosse fatta una disposizione ora in un senso, ora in un altro.

**BARGONI**, *relatore.* Prima di tutto per aderire ai desiderii che sento esprimere intorno a me, dirò chiaramente in che consistono questi articoli della legge 23 aprile 1865 che si sono ripetutamente citati e che trovansi enunciati tanto nel disegno di legge proposto dalla Commissione, quanto nell'emendamento proposto dall'onorevole Bembo ed altri.

La legge del 23 aprile 1865 è quella che prende in contemplazione i militari attualmente facienti parte dell'esercito e dell'armata, i quali avevano già servito negli eserciti e nelle armate dei diversi Governi provvisori, e che computa a loro beneficio il tempo di interruzione del servizio per causa politica, come tempo di servizio attivo.

Questa legge nell'articolo 2 diceva:

« Per l'applicazione del precedente articolo, essi (cioè quei militari che volevano godere del ricordato beneficio) dovranno: 1° se ufficiali, presentare una nomina regolare e, in difetto, certificati equipollenti; se individui di bassa forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti o a quell'armata per arruolamento o, in difetto, produrre certificati equivalenti; 2° provare di avere perdurato nel servizio di detti eserciti e marine sino al loro scioglimento; 3° non avere durante l'interruzione volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi. »

L'articolo 4 di minor importanza per la nostra questione diceva: